

FLP DIFESA Coordinamento Nazionale	
Data	28.4.2006
Prot. N.	0081/SH

Funz.di amm.ne ROSSI Flavia
Telefax: 06.4986/26-73



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
REPARTO 2° - Divisione 3^ - Sezione 3^
Viale dell'Università, 4 - 00185 - ROMA

M_D GCIV

6/3

Prot.nr. 0029556
del 18-04-2006

PARTENZA



Roma,

Oggetto: Attività non consentite ai dipendenti del Ministero della Difesa con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Decreto interministeriale 3 novembre 2005 (reg. alla Corte dei Conti al n.2 fog.87 il 20/2/2006).

Elenco degli indirizzi in allegato

In applicazione dell'articolo 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n.662 è stato emanato il regolamento di cui all'oggetto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 28/12/2005) riguardante le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% appartenenti al Ministero della Difesa.

Quanto sopra si dirama per opportuna conoscenza e la dovuta applicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dir.Gen.Dot./Carlo LUCIDI

med.

MODULARIO
DIFESA 19-019

5/dod/662

CORTE DEI CONTI

25.01.06 000219

CONTROLO
MINISTERI ISTITUZIONALI

2

13281

0-3907
E. 13881

MOD. 24

*Il Ministro della Difesa**di concerto con**il Ministro per la funzione pubblica*

- VISTO il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- VISTA la legge 29 dicembre 1988, n. 554, e, in particolare, l'articolo 7, che ha previsto la possibilità di costituire, per il pubblico impiego, rapporti di lavoro a tempo parziale;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 53, che disciplina le incompatibilità per i dipendenti pubblici;
- VISTO l'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego;
- VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale, nel dettare ulteriori norme nella materia, ha introdotto, nel citato articolo 1 della legge 662/1996, il comma 58-bis che demanda ad un decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, la determinazione delle attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, l'articolo 39, comma 25, il quale fissa il termine in cui debbono essere emanati i decreti di cui al predetto comma 58-bis della legge 662/1996, determinando, in mancanza dei decreti stessi, la disciplina del rapporto di lavoro di cui trattasi nel caso in cui l'attività che il dipendente intende esercitare sia in contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza;
- VISTA la legge 25 novembre 2003, n. 339, concernente norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri 1998-2001, e, in particolare, l'articolo 21, che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- RAVVISATA l'esigenza di individuare e specificare le attività lavorative autonome o subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del Ministero della difesa, come tali non consentite ai dipendenti del Ministero stesso con rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

DECRETA:**Art. 1**

1. Tutti i dipendenti del Ministero della difesa con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno non possono esercitare attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza che confliggano o siano di fatto incompatibili con la specifica attività di servizio o in contrasto con gli interessi del Ministero medesimo.

Art.2

1. Ferme le preclusioni di cui all'articolo 1, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno è, in particolare, inibito lo svolgimento delle seguenti attività:
- attività presso imprese anche individuali fornitrici di beni e servizi ovvero aggiudicatarie di appalti di lavori o che abbiano comunque rapporti contrattuali con l'Amministrazione della Difesa, qualora gli interessati prestino servizio presso enti, uffici, unità organizzative che partecipano alle procedure di aggiudicazione o di esecuzione contrattuale;
 - attività professionali autonome svolte in regime di convenzione con il Ministero della difesa;
 - attività presso imprese destinatarie di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti recanti utilità economiche o finanziarie emanati dal ministero della difesa, limitatamente al personale in servizio presso enti, uffici, unità organizzative che partecipano al relativo procedimento concessorio, autorizzatorio o di erogazione delle suddette utilità;
 - attività presso soggetti giuridici sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa, limitatamente al personale in servizio presso gli organi preposti al controllo dei soggetti giuridici in questione;
 - attività presso studi legali, specializzati in diritto penale militare, con sede nelle province sul cui territorio esercita la giurisdizione l'Ufficio giudiziario militare nel quale il dipendente presta servizio.

Art. 3

- I competenti Uffici del Ministero della difesa, nei contratti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, inseriscono specifiche clausole concernenti i divieti contemplati dagli articoli precedenti.
- L'Amministrazione della Difesa provvede alla valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse non contemplati dalle ipotesi di incompatibilità descritte negli articoli precedenti.
- In materia di esercizio della professione di avvocato, ai dipendenti del Ministero della difesa si applica la legge 25 novembre 2003, n. 339

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 3 NOV. 2005

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO VISTO DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO 200930 AL MINISTRO DELLA DIFESA Roma, 26 NOV. 2005 IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO	IL MINISTRO DELLA DIFESA
--	-----------------------------

Reg.to ALLA CORTE DEL CON
Addl. 20 FEB. 2006

Reg. n. 109

Gons. Giovanni Dattol